



Nuove misure fiscali

LEGGE DI BILANCIO 2020

(L. 160/2019 – G.U. n. 304/2019 suppl. ord. 45/L)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

07/01/2020

**SUPERAMMORTAMENTO e
IPERAMMORTAMENTO
ADDIO:
in arrivo solo crediti d'imposta**

Dal 2020 il vecchio “superammortamento” e “iperammortamento” vengono sostituiti da **crediti d’imposta**: resta sostanzialmente invariato l’ambito degli investimenti agevolati.

Ecco come opereranno.

	Ex superammortamento	Ex iperammortamento	Investimento in beni immateriali
Chi può beneficiare dell’agevolazione?	Tutte le <u>imprese</u> residenti nel territorio Italiano, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale con il quale determina il reddito (<u>quindi anche gli agricoltori e i soggetti forfettari</u>). <u>I beneficiari di tale credito d’imposta devono aver rispettato le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</u>		
Chi sono i soggetti esclusi dal beneficio?	– imprese in liquidazione volontaria – fallite – imprese in liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale di cui alla L.F. e Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019) – imprese destinatarie di sanzioni interdittive		

	Ex superammortamento	Ex iperammortamento	Investimento in beni immateriali
Quali beni sono agevolabili?	Beni materiali strumentali nuovi, in proprietà o in leasing. Continuano ad essere agevolabili gli autocarri.	Beni “Industria 4.0” indicati nell’ <u>allegato A</u> della L. 232/2016, <u>purché interconnessi</u>	Software di cui all’ <u>allegato B</u> della L. 232/2016 (comprese le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di <i>cloud computing</i> , per la quota di competenza)
Quali beni <u>non</u> sono agevolabili?	• veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1 del tur (come le autovetture) • beni con aliquota d’ammortamento inferiore al 6,5% • fabbricati e costruzioni • alcuni beni utilizzati in taluni settori elencati nell’allegato 3 della L. 208/2015 (ad es.: condutture, condotte di derivazione e allacciamento, materiale rotabile, ferroviario, tramviario, ecc.)		
Quando deve essere eseguito l’investimento?	tra l’ 01.01.2020 ed il 31.12.2020 (ovvero entro il 30.06.2021 se entro il 31.12.2020 risulti un ordine accettato dal venditore ed un pagamento di acconti di almeno del 20% del costo di acquisizione)		

	Ex superammortamento	Ex iperammortamento	Investimento in beni immateriali
Credito d'imposta	Credito d'imposta del 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro (per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatario per l'acquisto dei beni)	Credito d'imposta del 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatario per l'acquisto dei beni)	Credito d'imposta dal 15% del costo, nel limite massimo di 700.000 euro
Operatività del credito d'imposta	– Solo in compensazione in F24 (non opera il limite annuo di 700.000 e 250.000 euro) – In 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in software di cui al credito d'imposta 15%) – La compensazione può avvenire a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (per il credito d'imposta 6%) o dall'avvenuta interconnessione (per il credito d'imposta 40%-20%-15%). Nel caso in cui l'interconnessione (credito d'imposta 40%-20%) avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta (6%) per la parte ad esso spettante. – Il credito non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale – Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap – Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi (ex art. 61 e 109 tuir) – E' cumulabile con altre agevolazioni, purché non porti al superamento del costo sostenuto		

	Ex superammortamento	Ex iperammortamento	Investimento in beni immateriali
Decadenza	Il credito d'imposta si riduce in modo proporzionale in caso di cessione o destinazione a strutture estere di beni agevolati entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di acquisto. Il maggior credito utilizzato deve essere riversato senza sanzioni e senza interessi.		
Condizione necessaria	<u>Le fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).</u>		
		Per i beni di costo unitario di importo superiore a 300.000 euro obbligo di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.	

Attenzione:

Continua ad operare il **vecchio “superammortamento”** (maggiorazione ammortamento 30% per investimenti massimi di 2,5 milioni di euro) **per tutti gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020**, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Continua ad operare il **vecchio “iperammortamento”** (maggiorazione ammortamento 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10 milioni e 50% fino a 20 milioni di euro, a scaglioni) **per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020**, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.